

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 114

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, sull'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Trasmesso alla Presidenza il 3 luglio 2007

Schema di D.P.R. recante: “Modifiche al D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, in tema di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della Giustizia”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;

Visti l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 4, 7, 16, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione in data 22 maggio 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Viste ed accolte le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

(Consiglieri del Ministro e Vice Capi degli uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le tematiche sociali e della devianza»;

b) al comma 5, lettera b), le parole: «per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «per i Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)»;

c) al comma 5, lettera c), le parole: «ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «ai Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)».

Articolo 2

(Divieto di nuovi o maggiori oneri)

1. L'invarianza della spesa rispetto ai maggiori oneri derivanti dalla modificazione dell'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, disposta dall'articolo che precede, è assicurata rendendo indisponibili, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione della giustizia, tre incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia, che si riferiscano a posti effettivamente coperti, individuati, con successivo decreto del Ministro, nell'ambito della relativa dotazione organica.